

TI_GERICHTE 32.2013.139 vom 23. Juli 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-07-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2013.139

FR: TI_GERICHTE 32.2013.139 du 23 juillet 2013

IT: TI_GERICHTE 32.2013.139 del 23 luglio 2013

Regeste

Sospensione della rendita in via provvisoria. Conferma della decisione in quanto vi sono sufficienti elementi per mettere seriamente in discussione la continuazione del versamento della rendita

Erwägungen

E. 1

cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. Secondo l'art. 55 cpv. 1 LPGA “ le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA n.d.r.)”.

L'amministrazione può ordinare la sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento cautelare in applicazione analogica dell'art. 56 PA (avente il seguente tenore: “ Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati”) (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid.

E. 2

= SVR 2011 IV Nr. 12 pagg. 33-34; 9C_463/2009 dell'8 luglio 2009 consid. 1; DTF 121 V 112, 115-116; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 30, note marginali 2323-2340, pagg. 453-456 e riferimenti). Secondo dottrina e giurisprudenza (riassunti in Müller, op. cit., note marginali 2336 – 2339, pagg. 455s), l'amministrazione può ordinare misure cautelari se sussiste un'urgenza di mettere subito in atto il provvedimento preso, se rispetta il principio della proporzionalità (ponderazione degli interessi) e se è giustificato dal probabile esito della procedura principale. Nel caso di una decisione cautelare va salvaguardato il diritto di essere sentito e il provvedimento deve essere motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2.1 e Müller , op. cit., n. 2378-2382, pagg. 463s e riferimenti). Nella fattispecie concreta, prima dell'emanazione della querelata decisione, in data

E. 4

luglio 2013 l'assicurato è stato sentito due volte da (due) funzionari dell'Ufficio AI (doc. AI 83 e 84) e con scritto del medesimo giorno, controfirmato per ricezione dall'assicurato stesso, egli è stato informato della sospensione dell'erogazione della rendita e dei relativi motivi (doc. AI 85). Con osservazioni 15 luglio 2013 l'assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha preso posizione in merito alla paventata sospensione dell'erogazione

della rendita e sui singoli accertamenti eseguiti (doc. AI 88). Ne consegue che il diritto di essere sentito è stato ampiamente rispettato. Infine, la decisione, come in casu, con cui l'Ufficio AI sospende in via provvisoria il diritto alla rendita, non configura una decisione finale e pertanto non trova applicazione l'art. 57a LAI che regola la procedura del preavviso (Müller, op. cit., § 29, note marginali 2078-2093, pagg. 411-412). 2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGa, per invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., pag. 1411, n. 46). Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGa, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). 2.5. Dall'esame, giocoforza sommario, degli accertamenti eseguiti sino all'emissione della decisione contestata, che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), è da ritenere – per i motivi in appresso indicati – che l'Ufficio AI a ragione ha sospeso in via cautelare il diritto alla rendita. Quanto anzitutto all'asserita incapacità di discernimento durante le audizioni del 4 luglio 2013 sostenuta dall'assicurato – che avrebbe assunto una novantina di gocce di Tramal contro i dolori – nella decisione contestata l'Ufficio AI ha pertinentemente rilevato: " (...) Circa la solo qui asserita - e non dimostrata (si rinvia in proposito all'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa, DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti e alla presunzione dell'esercizio dei diritti civili, nota marg. 1011 della Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità, CPAI) - incapacità di discernimento dell'assicurato, giova rilevare che quest'ultimo ha reso le sue dichiarazioni dinnanzi a due funzionari dell'amministrazione, dimostrandosi lucido e ben orientato nei tre domini (diversamente l'UAI avrebbe dovuto - giusta i combinati disposti di cui agli artt. 443, 453 e 448 cpv. 4 del Codice civile svizzero e dell'art. 50a cpv. 1 let. e n. 6 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti, LAVS, applicabile in virtù rinvio sancito all'art. 66a cpv. 2 LAI - segnalare l'assicurato all'Autorità regionale di protezione 6). A comprova di ciò, va sottolineato che le dichiarazioni rese dall'assicurato il 15 luglio 2013 altro non rappresentano che dei complementi a quanto da egli affermato alla prima ora, ossia durante l'incontro del 4 luglio 2013. Occorre inoltre rilevare che il signor D'Isola non ha mai manifestato problemi di ordine psichico (altrimenti non si comprenderebbe l'autorizzazione ai porto d'armi e la licenza di condurre di quest'ultimo) e che l'unico farmaco utilizzato dall'assicurato con un principio attivo oppiaceo è il Tramal. Tale medicinale non è però assunto dal citato interessato in dosi facenti supporre l'insorgere di

effetti collaterali pregiudicanti le sue capacità cognitive (all'assicurato sono state prescritte 88 gocce di Tramal al giorno, tale quantitativo corrisponde ad una somministrazione giornaliera di 220 mg su di una dose massima quotidiana consentita di 400 mg). Giova infine rilevare che l'assicurato è giunto presso la sede dello scrivente Ufficio AI da solo e con la propria autovettura. (...)" (doc. AI 91/3) Nelle annotazioni 3 settembre 2013 il dr. _____, specialista in psichiatria e psicoterapia del SMR, analizzato i verbali relativi all'audizione del 4 luglio 2013, ha inoltre escluso "un'alterazione dello stato di coscienza e quindi qualsiasi incapacità di discernimento transitoria" (VII1). Va poi evidenziato che, come rettamente rilevato nella decisione contestata, le osservazioni scritte 15 luglio 2013 (doc. AI 88) del rappresentante dell'assicurato non sono altro che un complemento di quanto dichiarato dal suo cliente il 4 luglio 2013. A tal riguardo, nella decisione contestata l'amministrazione ha precisato: " (...) Non va infatti dimenticato che l'assicurato stima la sua presenza presso la _____ in una decina di ore la settimana, tempo di presenza in cui firma le offerte, controlla i contratti con i clienti e sottoscrive la corrispondenza con la pubblica amministrazione (cfr. pag. 8-9 delle osservazioni 15 luglio 2013). L'assicurato ha peraltro dichiarato (risposta 11, pag. 10, delle osservazioni 15 luglio 2013) che, oltre alle ore di presenza alla _____: " A volte mi capita di andare a visitare potenziali clienti che conoscevo prima. La ditta ha potuto prendere contatto con qualcuna delle mie conoscenze." Durante l'incontro del 4 luglio 2013, l'assicurato ha affermato che grazie ai suoi contatti ha permesso alla _____ l'acquisizione di nuovi contratti (risposta 11, pag. 2). (...)" (doc. AI 91/3) In questo contesto s'inserisce il rapporto 7 settembre 2013 dell'agenzia investigativa dal quale è emerso che durante i giorni controllati (lunedì 26 agosto 2013, martedì 27 agosto 2013 e sabato 31 agosto 2013) l'assicurato aveva dato prova di aver svolto anche mansioni di gestione e di conduzione della società di vigilanza _____ con un impegno giornaliero dalle 5 ore $\frac{3}{4}$ alle 7 ore (cfr. conclusioni del rapporto 7 settembre 2013 in doc. VII/4). Il rapporto dell'inchiesta, come pure il relativo CD, è stato in seguito visionato dal dr. _____, il quale, con referto 22 ottobre 2013, ha anche risposto ai quesiti posti dall'Ufficio AI [al riguardo va fatto presente che l'amministrazione aveva dato all'assicurato la possibilità di formulare delle domande da porre al succitato specialista (cfr. scritto 12 settembre 2013 in doc. VII/3), facoltà che l'interessato non ha utilizzato. Egli ha comunque presentato delle osservazioni al rapporto di vigilanza; cfr. scritto 7 ottobre 2013 in doc. IX]. Non va dimenticato che l'assicurato non ha annunciato l'attività presso la _____, rispettivamente non l'ha dichiarata nel questionario della revisione della rendita del 9 agosto 2012 (doc. AI 57), ancorché egli abbia sostenuto di non aver ricevuto alcun compenso. A ragione l'amministrazione, con riferimento all'art. 31 cpv. 1 LPGGA (" L'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione"), rileva che: " (...) L'aver intrapreso l'attività di presidente di un consiglio d'amministrazione, con un dispendio orario cifrato dall'assicurato di 10 ore la settimana e con l'assunzione di responsabilità (comportante peraltro la sottoscrizione di tutta la corrispondenza di proprio pugno dal signor RI 1), è senz'altro un elemento atto a influenzare l'ammontare del grado d'invalidità anche senza il conseguimento di eventuali introiti. L'impiego del tempo degli assicurati è difatti un elemento indispensabile per stabilire l'anamnesi e le limitazioni funzionali degli stessi e, di conseguenza, per permettere all'UAI di effettuare la valutazione sia delle attività dagli stessi ancora esigibili che dei redditi ipotetici da invalidi realizzabili. Non va infine

dimenticato che l'assicurato - mentre era già presidente del Consiglio d'amministrazione della _____ - nel questionario revisione rendita 9 agosto 2012 su esplicite domande dell'UAI ha dichiarato contrariamente al vero di non svolgere alcuna attività di volontariato (anche senza remunerazione, pt. 2.4) e di non ricoprire una carica pubblica (anche senza remunerazione, pt. 2.5). Tale omissione si è poi ripetuta durante l'incontro del 4 luglio 2013. Allo scopo di permettere all'assicurato di informare spontaneamente l'amministrazione del suo ruolo in seno alla _____, l'UAI ha difatti in un primo momento chiesto la descrizione della giornata-tipo dell'assicurato e la sua situazione lavorativa passata ed attuale. Si denota infine che tale comportamento è passibile della contravvenzione penale sancita all'art. 88 LAVS (applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 70 LAI). (...) (doc. AI 91/4) Quanto all'aspetto medico, va ricordato che prima delle avvenute segnalazioni anonime e della decisione contestata, con riferimento alla perizia 2 aprile 2013 il dr. _____ ed alle annotazioni 27 maggio 2013 del dr. _____, l'assicurato è stato ritenuto abile al 50% nella sua abituale attività di agente di vigilanza (cfr. consid. 1.1.). In queste circostanze, l'amministrazione poteva ben ritenere verosimilmente che vi fossero gli estremi per mettere seriamente in discussione i presupposti per la continuazione dell'erogazione della rendita. Certo che la sospensione della rendita crea all'assicurato un discapito economico. Tuttavia, l'amministrazione ha rettammente evidenziato che, secondo giurisprudenza, la sospensione provvisoria del versamento di una prestazione pecuniaria dell'AI non implica di principio un pregiudizio irreparabile. Infatti, qualora l'esito della revisione dovesse portare invece alla conferma della rendita, rispettivamente del suo grado, la stessa verrà versata retroattivamente per tutto il periodo di sospensione provvisoria, inclusi interessi (STF 9C_867/2012 del 17 aprile 2013 consid. 2, 9C_881/2012 del 27 settembre 2012 consid. 2). Spetterà comunque all'Ufficio AI, in vista della decisione finale, procedere, in particolare, alla valutazione economica come descritta in sede di decisione contestata, tenendo inoltre conto degli esiti dell'intervento operatorio dell'11 ottobre 2013, eseguito quindi dopo l'emanazione della decisione contestata, rilevati sia dal dr. _____ nel citato referto 22 ottobre 2013 (XIIIbis) che dal recente rapporto 28 gennaio 2014 della _____ (XVII/F e I). In ogni caso, come indicato nel querelato provvedimento, una volta terminati i necessari accertamenti l'Ufficio AI comunicherà all'assicurato, con preavviso ex art. 57a LAI, una decisione in merito al diritto o meno al mantenimento della rendita. Visto quanto sopra, è da ritenere quindi sussistere nella fattispecie sia l'urgenza sia l'interesse preponderante per l'Ufficio AI a sospendere provvisoriamente il diritto alla rendita, senza dover attendere l'esito della procedura di revisione. Ne consegue la conferma della decisione impugnata, mentre il ricorso va respinto. 2.6. Il rappresentante dell'assicurato, nelle osservazioni 7 ottobre 2013, ha chiesto al Tribunale di "convocare le parti il più presto possibile per un tentativo di risoluzione provvisoria della pratica in oggetto" (IX). Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, confermata in DTF 122 V 54 s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza. Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a un'audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (DTF 125 V 38 consid. 2). Il TFA ha inoltre stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 127 V 491). Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; H 103/01 dell'11 gennaio 2002; H 299/99 dell'11 gennaio 2002; U 257/01 del 26 novembre 2001; RCC 1986 pag. 202 consid. 2d; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 e pag. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Nella concreta evenienza, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente chiesto un'udienza (volta per altro – per usare i termini, a dire il vero inusuali, del patrocinatore dell'insorgente - a “trovare una soluzione concordata a tavolino”). Del resto, vista la nutrita documentazione agli atti, non è necessario che egli sia sentito in udienza. 2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'insorgente, il quale ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (V). 2.8. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAG l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Occorre in primo luogo ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocati patentati (DTF 132 V 201 consid. 4.2; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008), ciò che non è il caso per il rappresentante dell'assicurato, dott. iur. Lucio Sgrò. L'istanza può essere tuttavia trattata come richiesta di esenzione dalle tasse e spese processuali, che va respinta in quanto non adempie al requisito

della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Sulla base di quanto riportato ai precedenti considerandi, la presente vertenza appariva sin dall'inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.